



COMUNE DI ADRANO

(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. *MM* del **26 GIU. 2017**

Reg. Gen. Anno 2017

Su proposta n° 97 del 31/05/2017

OGGETTO: Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 come recepito in Sicilia con L.R. n.8/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.

L'anno duemiladiciassette addì *Sei* del mese di *Giugno* alle ore *13,30* in Adrano nella sala delle adunanze della Sede Comunale, convocata a norme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig. Ferrante Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco, e sono presenti i seguenti Signori :

			P	A
1	Ferrante Giuseppe	Sindaco	X	
2	Calambrogio Vincenzo	Vice Sindaco	X	
3	Sapia Maria Teresa	Assessore	X	
4	Di Marzo Antonio	Assessore	X	
5	Mavica Pietro	Assessore		X
6	Politi Paolo Giovanni	Assessore		X
7	Pulvirenti Nicola	Assessore		X

TOTALE PRESENTI N. *4-*

Risultato legale il numero dei presenti il Presidente dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa il Segretario Gen.le Dott. Massimo Gangemi

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n° 97 del 31/05/2017 relativa all'oggetto:

Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 come recepito in Sicilia con L.R. n.8/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

- VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione;
- VISTO l'Ordinamento A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

Di ***approvare*** l'allegata proposta di delibera n. 97 del 31/05/2017 relativa all'oggetto:

"Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 come recepito in Sicilia con L.R. n.8/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione", che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e la parte dispositiva.

Ed inoltre:

Con separata votazione resa nei modi di legge, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a tutti gli effetti di legge, stanti i motivi di urgenza, rilevabili o contenuti, che non consentono ritardo alcuno nell'esecuzione del provvedimento medesimo.

Il presente verbale, dopo la lettura viene sottoscritto per conferma

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI ADRANO

(PROVINCIA DI CATANIA)



Proposta n° 94
del

31 MAG 2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 come recepito in Sicilia con L.R. n. 8/2016 e successive modifiche ed integrazioni. **Approvazione.**

1 Fase - PROPONENTE:

VII SETTORE: Urbanistica - Opere Pubbliche

Prot. n° ¹⁸³³⁰ del 26-05-2017
RISULTATO ISTRUTTORIA

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

21-05-2017

3) ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

MANCA LA COPERTURA FINANZIARIA
 PARZIALE COPERTURA PER €. _____
 SPESA NON PREVISTA
 IMPEGNO PROVVISORIO BILANCIO 200 _____
N. _____ CAP _____ SERV. _____ INT _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE PER IL PROSEGUITO DELL'ITER

PROT. N. _____ DEL _____

IL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO

VISTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TRASMESSA AL DIRETTORE GENERALE PER IL PROSEGUITO DELL'ITER

PROT. N. _____ DEL _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

3ª Fase - SEGRETARIO GENERALE

RICHIESTA SUPPLEMENTO ISTRUTTORIA
PROT. N. _____ DEL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

RITRASMESSA DAL SETTORE
PROT. N. _____ DEL _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TRASMESSA ALLA GIUNTA COMUNALE
ADRANO LI _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

che, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, "Nuovo codice degli appalti", come recepito in Sicilia con L.R. n. 8/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è prevista l'incentivazione a favore dei dipendenti che partecipano alla realizzazione di opere pubbliche;

che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 113, vanno destinati alla incentivazione del personale dipendente dell'ente risorse non superiori al 2% degli importi posti a base d'asta per lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

che, ai sensi del comma 3, una somma pari all'80% di queste risorse, distinto per ogni opera, deve essere destinato alla incentivazione del RUP e dei dipendenti che svolgono le altre attività di cui appena detto e deve essere ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni;

che in data 7/3/2017 si è svolta la delegazione trattante durante la quale si è esaminato lo schema di regolamento predisposto da questo VII Settore e sono state proposte da parte di un componente sindacale delle modifiche, molte delle quali che esulano dalla materia oggetto di contrattazione (limitata alla sola ripartizione), sulle quali questo responsabile del VII Settore ha chiarito e spiegato le ragioni per le quali non possono essere prese in considerazione;

che, a fine seduta di contrattazione ed in assenza del responsabile del VII Settore, un componente sindacale ha proposto *"di redigere un elenco di personale di categoria D e C, che abbia i requisiti necessari a svolgere le funzioni di RUP, che venga tenuto dal Responsabile dei LL.PP. e di cui si avvarrà secondo un principio di rotazione, come previsto dalla normativa vigente. Tale proposta potrà essere inserita nell'art. 12 "Entrata in vigore". Chiedo di allegare al presente verbale la proposta di regolamento con le modifiche apportate. Qualora la proposta di redazione dell'elenco venga accettata, l'articolato relativo agli artt. 3 e 5 del regolamento potrà rimanere inalterato. I rappresentanti delle OO.SS. Pinnale, La Naia e le RSU Laudani e Di Stefano concordano con la proposta fatta dalla CGIL."*

che, seppur da approfondire come suggerimento nella successiva fase di gestione, la proposta non può

essere presa in considerazione nella sede che si sta trattando in quanto estranea alla natura del regolamento che ha carattere generale, ma soprattutto perché estranea alle competenze della delegazione trattante, limitate per legge alla sola trattazione delle modalità e dei criteri di ripartizione dell'incentivo e non ad altri adempimenti, come quelli indicati nella proposta del componente di parte sindacale.

Visto lo schema di regolamento per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche di cui al D.lgs.n. 50/2016, come recepito in Sicilia con L.R. n. 8/2016 e successive modifiche ed integrazioni

PROPONE

Di approvare lo schema di regolamento per la ripartizione degli incentivi per le attività tecniche di cui, al D.lgs.n. 50/2016, come recepito in Sicilia con L.R. n. 8/2016 e successive modifiche ed integrazioni, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di trasmettere il presente atto ai Responsabili del IV – V – VI – VII Settore, ciascuno per le rispettive competenze e, per conoscenza, ai componenti della delegazione trattante.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

La presente viene pubblicata nelle forme consuete.

OGGETTO: Regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 come recepito in Sicilia con L.R. n. 8/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della l.r. 10/91 si attesta che nella formulazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono state valutate le condizioni di ammissibilità i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata seguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

ADRANO ,li 28-05-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


PARERI:

REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere FAVOREVOLE e in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

ADRANO ,li 26-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE


REGOLARITÀ CONTABILE:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

ADRANO, li 31-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO




COMUNE DI ADRANO

**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
PER LE FUNZIONI TECNICHE
DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016**

Adottato con Delibera n. *44* del *06-06-2012*

1. INTRODUZIONE

Le incentivazioni al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni tecniche connesse alla realizzazione di opere pubbliche sono disciplinate in modo radicalmente innovativo dal D.Lgs. n. 50/2016, c.d. Nuovo Codice degli Appalti.

Questa disposizione modifica radicalmente la disciplina previgente, a partire dalla esclusione dei progettisti di opere pubbliche. Novità di grandissimo rilievo, se si pensa che questa forma di incentivazione è nata proprio per premiare i dipendenti pubblici che erano chiamati a svolgere attività di progettazione di opere pubbliche.

Sulla base delle nuove disposizioni le amministrazioni devono approvare uno specifico regolamento e dare corso alla contrattazione con i soggetti sindacali. Tale obbligo sussisteva in pendenza della legge cd Merloni, del D.Lgs. n. 163/2006 – anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. n. 90/2014 – e continua a sussistere in base alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016.

I proventi derivanti da questa incentivazione possono essere concretamente erogati solamente dopo la adozione del regolamento e la contrattazione decentrata, anche se essi vanno calcolati ed accantonati nelle more su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Ove poi il regolamento successivamente adottato dall'ente dovesse individuare una percentuale inferiore a quella già stabilita dall'ente, la parte dell'accantonamento non utilizzata incrementerà il capitolo.

2. La disciplina legislativa

La materia è oggi disciplinata essenzialmente dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nuovo codice degli appalti.

Sulla base del comma 2, vanno destinati alla incentivazione del personale dipendente dell'ente risorse non superiori al 2% degli importi posti a base d'asta per lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Queste risorse devono alimentare uno specifico fondo nell'ambito del più ampio fondo per la contrattazione decentrata.

Il comma 3 dispone che una somma pari all'80% di queste risorse, distinto per ogni opera, deve essere destinato alla incentivazione del RUP e dei dipendenti che svolgono le altre attività di cui appena detto.

Questo importo sarà ripartito in base alle scelte contenute nel contratto decentrato e nel regolamento dell'ente, sulla base dell'attestazione da parte del dirigente e/o responsabile delle attività svolte dai singoli dipendenti.

In caso di parti di attività che non sono svolte dai dipendenti la relativa quota va in aumento al fondo per la incentivazione dello svolgimento di queste attività.

I dirigenti continuano ad essere esclusi dall'applicazione di tale forma di incentivazione. Queste risorse possono essere corrisposte ai singoli dipendenti solamente nel tetto del 50% del totale del trattamento economico annuale.

Con il quarto comma viene stabilito che la quota residua del 20%, ove già non vincolate direttamente, va alle seguenti finalità: "acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli", ivi compreso il finanziamento di tirocini formativi e di orientamento, nonché d'intesa con le Università per dottorati di ricerca.

Il comma 5 stabilisce che per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

A questo proposito occorre fare delle precisazioni.

Così come scritta, la norma presenta delle difficoltà di interpretazione che vanno risolte in questa sede.

Orbene, stante la indeterminatezza dell'incentivo (quota parte non superiore al 25%), la incertezza (non si specifica il soggetto che debba stabilirlo, può essere riconosciuta – quindi anche non riconosciuta – su richiesta della centrale unica di committenza) e la esclusione di quella attività da quelle previste nel precedente comma 2 (che sono stabilite dalla normativa come quelle **"esclusivamente"** destinatarie dell'incentivo), si deduce che esse non possono essere reperite nell'ambito della somma del 2% prevista dal comma 2 e destinata **"esclusivamente"** alle attività ivi indicate. Altrimenti dovrebbe incidere, riducendoli (non si sa eventualmente in che modo) dalle singole attività da incentivare.

Pertanto, le aliquote fissate dal presente regolamento servirebbero a calcolare l'eventuale la quota percentuale che spetterebbe alla centrale unica di committenza, se richiesta, e vanno impegnate a parte rispetto alle somme destinate all'incentivo dei dipendenti che svolgono le attività elencate nel comma 2.

Assume una notevole importanza innovativa la previsione dell'intervento degli organismi di valutazione per accertare il grado di raggiungimento della realizzazione delle opere, visto che siamo in presenza di un obiettivo strategico: questa valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi alla realizzazione di opere pubbliche.

L'articolo 31, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, stabilisce che *“Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico - architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113”*.

**COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016**

Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016, relativamente alle attività poste in essere dal 19 aprile 2016 ed è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l'attività connessa alla realizzazione di opere pubbliche.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alla programmazione e esecuzione di opere, lavori pubblici, così come indicati dalle disposizioni seguenti, affidati con atto formale successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016.

Si applica ai dipendenti dell'ente, compresi quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, nonché a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che sono utilizzati ai sensi delle previsioni sulla gestione associate, di cui in particolare agli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, per le attività di cui al presente regolamento.

I destinatari delle incentivazioni sono i dipendenti che partecipano o collaborano alle seguenti attività:

- programmazione;
- verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori;
- collaudo tecnico-amministrativo o rilascio della certificazione di regolare esecuzione;
- collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale

Art. 3

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, viene destinato un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

In relazione all'entità dell'opera, il fondo di cui al comma precedente è stabilito in base alla seguente percentuale dell'importo posto a base di gara:

- a) 2% per i lavori di importo fino ad 500.000,00 euro;
- b) l'aliquota di cui al precedente punto 1) più l'1,8% della parte eccedente € 500.000,00 per i lavori di importo compreso tra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro;
- c) l'aliquota di cui al precedente punto 2) più l'1,6% della parte eccedente € 1.000.000,00 per i lavori di importo compreso tra 1.000.000,00 e 5.000.000,00 di euro;
- d) l'aliquota di cui al precedente punto 2) più l'1,4% per i lavori di importo superiore a 5.000.000,00 di euro.

L'importo dell'incentivo non è soggetto a diminuzione qualora in sede di gara di appalto si verificano dei ribassi.

Nel caso in cui si determinino incrementi dei tempi e/o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, depurato del ribasso d'asta offerto e senza calcolare i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 163/2006, i compensi sono ridotti fino al 20% in caso di ritardi o costi aggiuntivi. Tali decurtazioni sono applicate dal Responsabile del Settore competente in materia di opere pubbliche in misura proporzionale rispetto ai costi ed ai tempi previsti nel progetto.

Art. 4

PROGRAMMAZIONE

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, la programmazione dei lavori pubblici avviene con l'adozione del programma triennale e dei relativi aggiornamenti annuali che contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro ed i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, come indicato all'art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del L.Lgs. n. 50/2016, è consentita l'esclusione dell'elaborazione del progetto di fattibilità economica e tecnica nel caso in cui si sia elaborato il progetto definito ovvero quello esecutivo e questi contengano tutti gli elementi previsti per il progetto di fattibilità economica e tecnica.

In coerenza con la normativa richiamata sopra, ai fini dell'incentivazione, occorre distinguere la programmazione in tre fasi:

- 1) la redazione del progetto di fattibilità economica e tecnica ovvero i livelli di progettazione successivi (definitivo o esecutivo) che lo contengono;
- 2) il procedimento relativo all'approvazione del programma triennale, compresa la relazione e la proposta relativa al soddisfacimento dei fabbisogni della collettività indicati dall'Amministrazione;
- 3) la gestione del programma triennale, dal conferimento degli incarichi, ai pagamenti della varie fasi, al collaudo, all'approvazione della chiusura dei lavori.

Conseguentemente, vanno individuati tre soggetti destinatari dell'incentivo relativo alla programmazione, in relazione allo svolgimento delle attività per ciascuna delle tre fasi sopra indicate.

Le attività relative alle fasi 1) e 3) sono svolte dal responsabile del settore lavori pubblici il quale ha la competenza a conferire l'incarico per lo svolgimento delle attività relative alla fase 2), previa acquisizione delle direttive della Giunta Municipale sulla necessità ovvero sulla opportunità di realizzare i lavori in relazione ai fabbisogni della collettività.

ART. 5

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RUP

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile del settore cui competono i lavori pubblici, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti al medesimo settore, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove il responsabile del settore lavori pubblici abbia accertato la carenza nell'organico del settore, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'incarico di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

La nomina del RUP deve avvenire prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o dei successivi livelli di progettazione da inserire nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti annuali. Per lavori, non assoggettati a programmazione, il Responsabile Unico del Procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

Art. 6

ATTIVITA' DI VERIFICA PREVENTIVA

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, l'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) **per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro**, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) **per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016**, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
- c) **per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e fino a un milione di euro**, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) **per i lavori di importo inferiore a un milione di euro**, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della progettazione è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo

progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

La nomina, da effettuare con atto formale, dei soggetti interni per la verifica è di competenza del responsabile del settore LL.PP.

ART. 7

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune, quale stazione appaltante e, per esso, il responsabile del Settore Lavori pubblici, individua con atto formale, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori ed eventualmente, uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere che lo coadiuvano, in relazione alla complessità dell'intervento.

L'ufficio di direzione dei lavori svolgerà i compiti previsti dalla normativa ed, in particolare, quelli elencati nell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nell'atto di incarico, devono essere indicati:

l'importo presunto a base di gara;

il cronoprogramma per ogni funzione svolta;

il nominativo di ogni singolo dipendente con relativa categoria e profilo professionale ed i compiti assegnati;

i compensi per ciascun componente.

ART. 8

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune, quale stazione appaltante e, per esso, il responsabile del Settore Lavori pubblici, individua con atto formale, tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto per l'effettuazione del collaudo amministrativo ed, dove occorra, statico sull'esecuzione del contratto, secondo le prescrizioni indicate nell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui presente regolamento.

Art. 9

RIPARTIZIONE

L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 2 nonché tra i loro collaboratori formalmente nominati.

Il restante 20 per cento del fondo ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

In caso di svolgimento da parte di soggetti esterni di qualcuna delle attività oggetto delle incentivazioni di cui al presente regolamento, le relative quote non possono essere ripartite tra il personale che ha svolto le altre attività e costituiscono economie.

Due o più funzioni svolte dallo stesso dipendente sono remunerate in modo cumulativo.

a) Responsabile Unico del Procedimento25%

Detta percentuale viene ripartita in relazione alle varie fasi, come segue:

- Compiti del RUP svolti in fase di programmazione
- Fase 1) art. 4) 15%
- Fase 2) art. 4)15%
- Fase 3) art. 4)10%
- Compiti del RUP svolti in fase di affidamento lavori 15%;
- Compiti del RUP svolti in fase di direzione e contabilità lavori 45%;
- collaudo/certificato regolare esecuzione 5 %;

b) Altri incarichi (programmazione, direzione lavori, coordinatori della sicurezza, ecc...75%

Detta percentuale viene ripartita in relazione alle varie fasi, come segue:

- programmazione
- Fase 1) art. 4) 15%
- Fase 2) art. 4) 5%
- Fase 3) art. 4) 5%
- verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti 5 %
- Incaricati della direzione e contabilità lavori 40%
- Incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o rilascio della certificazione di regolare esecuzione10%;
- collaudo statico ove necessario 10%
- Personale attività di collaborazione e di supporto tecnico10%;

NOTE

Nel caso in cui l'incarico delle attività incluse nel presente regolamento per le quali viene prevista l'incentivazione venisse assegnato ad un gruppo di tecnici ed uno o più di essi siano incaricati quali responsabili, ad essi va attribuito il 25% della quota spettante per ciascuna attività e per ciascuna fase, e la restante parte del 75% viene suddivisa in parti uguali fra i componenti il gruppo, compresi i responsabili.

Nel caso in cui l'incarico di RUP venisse affidato, come previsto dal precedente art. 5, a dipendente che non sia in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento ed i compiti di supporto specialistico all'attività del Responsabile Unico del Procedimento venissero affidati a dipendenti del Comune aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale che non possono, però, assumere l'incarico di RUP (per limitazioni di legge ovvero per motivi di varia natura), l'aliquota del 25% stabilita sopra per il RUP, viene ripartita come segue:

13% al RUP;

12% al/i dipendente/i incaricato/i delle funzioni specialistiche di supporto in parti uguali fra loro.

L'aliquota del RUP viene fissata **al 13%** anche nel caso in cui l'incarico di RUP venisse affidato, come previsto dal precedente art. 5, a dipendente che non sia in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile Unico del Procedimento ed i compiti di supporto specialistico all'attività del Responsabile Unico del Procedimento venissero affidati a professionisti esterni aventi le specifiche

competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale.

Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate ai punti precedenti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

In caso di incarichi professionali conferiti all'esterno, saranno attribuiti gli incentivi al personale interno in relazione alle attività che lo stesso è stato incaricato a svolgere, nelle percentuali sopra stabilite.

In caso di appalti misti l'incentivo è ripartito per la parte relativa alla componente lavori.

Art. 10 LIQUIDAZIONE

Secondo un principio generale, il diritto al compenso nasce al compimento dell'attività perché, ai fini della nascita del diritto, quello che rileva è il compimento effettivo dell'attività.

Ed ancora, occorre tenere conto che, per le prestazioni di durata, cioè quelle che non si esauriscono in una puntuale attività, ma si svolgono lungo un certo arco di tempo, come ricorre nel caso delle attività di cui al presente regolamento, dovrà considerarsi la frazione temporale di attività compiuta, con la conseguenza che "il "quantum" del diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire, sorge al compimento delle attività incentivate.

Per i suddetti motivi, il pagamento della quota di incentivazione, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, è disposta dal Responsabile del Settore competente in materia di opere pubbliche, sulla base delle attestazioni del RUP sulle attività effettivamente svolte e dei prospetti di liquidazione elaborati dal Responsabile Unico del Procedimento, a conclusione di ciascuna fase di attività svolta positivamente dal soggetto incaricato, anche nel caso in cui l'opera non venisse finanziata o realizzata.

Nel caso in cui l'incentivo debba essere liquidato a favore del Responsabile del settore LL.PP. e/o di propri congiunti o affini ed in tutti gli altri casi in cui ricorre l'obbligo di astensione, la liquidazione dei compensi è disposta dal suo sostituto ovvero, in mancanza di questo, da altro Responsabile di Settore nominato dal Segretario Generale.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo.

La liquidazione ed il pagamento dell'incentivo sarà sottoposto alla verifica di cui all'art. 31, c. 12, del D.Lgs. 50/2016 da parte del Nucleo di Valutazione o OIV, ed avviene per ciascuna delle

attività di cui al precedente art. 2 ed alla conclusione delle varie fasi. Per esempio, l'attività di programmazione va liquidata e pagata all'approvazione della stessa. Così come la direzione lavori che va pagata all'emissione dei vari stati di avanzamento, e così via.

Nel caso di ritardo dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nell'incarico, i compensi sono ridotti in proporzione all'allungamento del tempo rispetto a quello inizialmente previsto.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.; in questo caso, la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 11

PRECISAZIONI SULLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal precedente art. 3.

Detta quota deve essere prevista in forma specifica nel quadro economico del progetto e non può essere reperita nell'ambito della somma del 2% prevista dal precedente art. 3 su cui non può incidere in quanto l'attività della centrale unica di committenza non è inclusa nelle attività previste nel precedente articolo 2.

Può essere riconosciuta solo sulla base di un apposito regolamento approvato dalla centrale di committenza

Art. 12

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si applica alle attività i cui incarichi siano stati conferiti dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, a far data dal

7 GIU. 2017

e vi è rimasta sino al

11 GIU. 2017

Adrano, _____

Il Responsabile della Pubblicazione

(Domenico Burzillà)

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **6 GIU. 2017** essendo:

Atto immediatamente esecutivo (Art.12 - 2° co. L.r. n°44/91)

Atto divenuto esecutivo (Art.12 - 1°co. - L.r. n°44/91)

Adrano, _____

Il Responsabile del Procedimento

(Domenico Burzillà)

Il Segretario Generale
